



U-2013-0018826 del 12-04-2013

# **Enel Rete Gas**

**Gruppo F2i Reti Italia**

Via San Giovanni Sul Muro 9 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 2320 2111 - Fax. +39 02 2320 8655

Milano, 12.04.2013

ERG/CO/RA

Via telematica/e-mail

Spett.le  
Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Strategie e Studi  
Unità Analisi impatto della regolazione  
Piazza Cavour, 5  
20121 MILANO

Oggetto: risposta al documento di consultazione 97/2013/A *"Linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas"*.

Si trasmette in allegato la risposta di Enel Rete Gas S.p.A. e delle società controllate al documento di consultazione in oggetto.

Cordiali saluti.

**Enel Rete Gas S.p.A.**  
Regolazione e Antitrust  
Gianni Rossetto

Allegati: c.s.i.

**RISPOSTA DI ENEL RETE GAS S.p.A. AL**  
**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 97/2013/A**

**“LINEE GUIDA PER LA MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI ASSOCIATI  
AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI POSTI IN CAPO AI SOGGETTI REGOLATI  
DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS”**

**PREMESSA**

Enel Rete Gas S.p.A. ritiene importante che l'Autorità abbia individuato, tra i propri obiettivi strategici indicati anche nel Piano strategico triennale 2012-2014, la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti regolati.

Sulla base di questo presupposto, si ritiene altrettanto positivo che l'Autorità, parallelamente al procedimento già avviato con deliberazione 41/2012/A/com per la semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi legati all'espletamento delle proprie funzioni e quindi per la riduzione degli oneri amministrativi da essi derivanti, abbia avviato anche un procedimento per l'adozione di una metodologia condivisa con i soggetti regolati per la misura/valorizzazione dei corrispondenti oneri amministrativi posti a carico dei soggetti regolati.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di regolazione e di controllo l'Autorità ha effettivamente prodotto nel tempo un corpo normativo molto articolato complesso, che ha comportato una notevole stratificazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti regolati, con i relativi costi indotti, in aggiunta a quelli derivanti dagli obblighi di natura statistica e/o amministrativa già richiesti da altri Enti istituzionali.

Si ritiene quindi molto utile che siano periodicamente misurati gli oneri amministrativi posti in capo ai soggetti regolati per effetto dei provvedimenti dell'Autorità, in modo aumentare la consapevolezza del regolatore circa i costi che la normativa genera.

Al fine di individuare i criteri e la base metodologica per la semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi, risulta necessario individuare modalità per la misura degli oneri derivanti da tali obblighi, che risultano altresì molto utili anche per valutare *ex ante* gli eventuali ulteriori oneri che potrebbero derivare da nuovi provvedimenti o dall'aggiornamento di provvedimenti esistenti.

Si ritiene, infatti, che la regolazione debba avere tra i suoi obiettivi anche quello di limitare al minimo gli oneri amministrativi indotti, inerenti, ad esempio, le attività di predisposizione ed invio di dati o informazioni richiesti agli operatori. Ai fini della valutazione di tali oneri occorre ricordare che per ogni nuova richiesta di dati con impostazione diversa rispetto a quanto già disponibile per altre esigenze, le aziende sono costrette ad implementare direttamente e/o a richiedere alle



software-house modifiche anche sensibili dei propri datawarehouse o programmi di estrazione che generano extra-costi (non solo per estrarre le informazioni dalle banche dati ma anche per elaborarle e predisporle per l'invio con i sistemi previsti), che quasi mai trovano copertura, se non in modo parziale e forfetario, attraverso la tariffa regolata.

In merito all'adozione del metodo dello Standard Cost Model (SCM) si ritiene che tale metodo costituisca una ragionevole base di partenza, che potrebbe essere poi – ove necessario – ulteriormente sviluppata per tener conto di peculiarità o aspetti eventualmente non intercettati. Nell'utilizzo di una simile metodologia deve però essere posta particolare attenzione nell'individuazione di adeguati valori del costo unitario, che risultino rappresentativi delle diverse realtà delle imprese del settore.

Occorrerebbe poi valutare se non sia il caso di ricomprendere tra gli oneri amministrativi anche quelli relativi ad attività finalizzate alla messa a disposizione a diversi soggetti della filiera gas di dati di carattere informativo e non operativo/gestionale, per effetto di quanto disposto da provvedimenti dell'Autorità. Gli oneri derivanti dalla predisposizione di dati di questo tipo appaiono infatti più attinenti alla sfera degli oneri amministrativi, piuttosto che a quella degli oneri più propriamente "gestionali".

Sarebbe infine auspicabile che dei risultati della misura degli oneri amministrativi l'Autorità tenesse conto anche in sede di adozione dei provvedimenti inerenti le tariffe (per i gestori di infrastrutture) o i prezzi di riferimento (per gli operatori del libero mercato).

Si riportano di seguito alcune osservazioni sui singoli spunti di consultazione in merito agli orientamenti delineati nel presente documento di consultazione (di seguito anche DCO).

## **RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### ***Q.1 Quali altre informazioni ed eventuali elementi di dettaglio dovrebbe contenere il Calendario?***

Si ritiene opportuno che il Calendario venga pubblicato annualmente entro una data certa e predefinita, con congruo anticipo rispetto alla prima delle scadenze previste ed evidenziando le novità rispetto alle raccolte di cui al Calendario precedente (nuove scadenze, eventuali nuove raccolte dati o modifiche di quelle esistenti), per le quali la relativa indicazione in tabella dovrebbe essere accompagnata da opportune informazioni di contenuto (per le nuove raccolte o per le modifiche delle esistenti).

Andrebbe in generale evitata, dopo la pubblicazione del Calendario, in corso d'anno, l'introduzione di nuove raccolte o modifiche delle esistenti, che ove comunque indispensabili, andrebbero in ogni caso rese note in anticipo agli operatori interessati, accompagnando l'informazione già con lo schema delle informazioni o dati che saranno richiesti.

Inoltre, nel Calendario si ritiene opportuno vengano indicati:

- categoria di operatori interessati dalle raccolte dati (imprese di distribuzione di gas o energia elettrica, imprese di vendita di energia elettrica e/o gas, imprese di trasporto gas, produttori di energia elettrica, etc.);
- la tipologia del dato richiesto (es.: dato elementare, dato aggregato o dato derivante da elaborazione);
- richiamo all'ultimo comunicato dell'Autorità relativo alla precedente ultima raccolta;
- link alla più recente versione del manuale di istruzioni per la compilazione.

Si ritiene infine opportuno che il Calendario contenga anche le indicazioni ed informazioni relative alle raccolte da svolgere nei confronti della CCSE.

***Q.2 Quali proposte, di carattere metodologico e procedurale, intendete suggerire ai fini della programmazione e attuazione della sopra citata consultazione pubblica?***

Si ritiene opportuno che da un punto di vista procedurale i destinatari della regolazione soggetti a obblighi informativi abbiano un'unica unità di riferimento nell'ambito della struttura organizzativa dell'Autorità, cui sottoporre segnalazioni in merito al Calendario, sia per quanto riguarda eventuali errori o omissioni che per quanto riguarda possibili proposte di revisione.

Potrebbe quindi essere tale unità a svolgere la consultazione e a valutare con una visione "trasversale" le osservazioni pervenute, garantendone l'esame in una logica globale e non solo ai fini della singola o delle singole raccolte dati. Ciò consentirebbe più agevolmente di evitare ridondanze nelle richieste e nelle attività di predisposizione di dati, magari in precedenza già richiesti in altra forma o con una diversa articolazione, e faciliterebbe l'attività di razionalizzazione e di successiva coerente manutenzione delle raccolte dati, secondo le necessità informative dell'Autorità.

Potrebbe poi essere valutata anche la possibilità che tale unità all'interno della struttura dell'Autorità sia l'unica deputata a coordinare lo svolgimento di tutte le raccolte di dati o informazioni (anche se poi utilizzate da altre unità).

In merito ad altri aspetti di carattere metodologico e procedurale circa la consultazione del Calendario, si riterrebbe opportuno che la consultazione preveda anche la possibilità di segnalare specifici aspetti pratici inerenti lo svolgimento di tutte o di alcune singole raccolte, in modo che queste possano essere valutate congiuntamente alla calendarizzazione delle raccolte medesime (ad esempio possibilità di segnalare, in particolare per raccolte con una quantità di dati particolarmente rilevante, l'opportunità di disporre di stampe riepilogative o di funzionalità per l'esecuzione di controlli "intermedi", prima dell'invio definitivo dei dati o di funzionalità di caricamento massivo dei dati, per ridurre al minimo gli interventi di caricamento manuale e quindi la possibilità di errore).

La consultazione potrebbe rappresentare anche l'occasione per la valutazione da parte dell'Autorità dell'effettiva significatività del dato richiesto e del suo concreto utilizzo per le finalità di regolazione e monitoraggio (come evidenziato anche in risposta allo spunto di consultazione Q.6).

Sarebbe poi anche importante che la consultazione prevedesse anche una sezione in cui affrontare specificatamente la calendarizzazione delle raccolte che, tenendo conto delle scadenze di *reporting* che l'Autorità deve rispettare nei confronti di altre istituzioni, anche a livello comunitario, consenta comunque di evitare eccessive sovrapposizioni o concentrazioni, lasciando comunque un adeguato tempo a disposizione per gli operatori coinvolti, anche in relazione al momento in cui sono conoscibili nel dettaglio, per le attività di estrazione dalle banche dati che devono essere svolte, i contenuti informativi da predisporre.

***Q.3 Con che periodicità ritenete sia ottimale che l'Autorità proceda alla consultazione della banca dati e del Calendario?***

Si ritiene opportuno che il "Calendario" venga pubblicato e posto in consultazione non più di una volta all'anno ed entro tempi stabiliti, salvo quanto evidenziato in risposta allo spunto di consultazione Q.1 per eventuali nuove raccolte o modifiche delle esistenti da introdurre in corso d'anno, dopo la pubblicazione del Calendario, per le quali andrebbe in ogni caso verificato l'impatto sugli operatori, in relazione alle attività relative alle altre raccolte dati già programmate.

Diversamente, ove l'incidenza fosse più frequente, si ingenererebbe un onere aggiuntivo in capo agli operatori non coerente con le logiche di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi trattati nel DCO.

Sarebbe inoltre opportuno che i contenuti delle varie raccolte non fossero modificati per qualche anno, se non con adeguato anticipo, tenuto conto dell'inevitabile impatto sui sistemi di estrazione dei dati che ogni modifica introduce (oltre a rendere, poi, disomogenei e quindi meno raffrontabili, anche per l'Autorità, i dati riferiti ad anni diversi).

Potrebbe infine essere opportuno che, al fine di consentire il recepimento di eventuali modifiche di razionalizzazione fin dal primo anno utile, la consultazione venisse effettuata preventivamente al Calendario definitivo, su una sua ipotesi, prima della sua pubblicazione.

La consultazione potrebbe ad esempio essere prevista nella seconda metà del mese di novembre dell'anno n, con pubblicazione del Calendario dell'anno n+1 nella seconda metà di dicembre dello stesso anno n.

***Q.4 Quali altri criteri di selezione degli obblighi informativi da sottoporre a misurazione ritenete utili o essenziali?***

Si ritiene che alcuni dei criteri di selezione degli obblighi informativi soggetti a misurazione potrebbero essere, in ordine di rilevanza:

- onerosità della raccolta a carico del soggetto regolato, selezionata in base al costo e al volume/numerosità di dati interessato;
- grado di complessità delle informazioni richieste (se di un'unica tipologia o di più tipologie, con necessità di coordinare le operazioni di elaborazione e controllo su più unità organizzative del soggetto regolato);
- popolazione interessata agli adempimenti, coincidente con il numero di soggetti destinatari.

Per quanto riguarda altri criteri di selezione, si ritiene che sarebbe utile considerare anche la frequenza dell'obbligo (mensile/semestrale/annuale).

#### ***Q.5 Quali modalità di consultazione ritenete utili oltre a quelle citate?***

In merito alla proposta dell'Autorità di ricorrere, per la stima del costo unitario, all'uso di questionari mirati, panel multiscopo, focus group o indagini telefoniche (e/o combinazione delle precedenti), si ritiene che tali mezzi possano risultare idonei solo ove il campione preso a riferimento sia adeguatamente rappresentativo; in caso contrario corrono il rischio di fornire risultati che non corrispondono realmente al costo medio del settore.

E' infatti evidente che il costo per l'adempimento degli obblighi informativi dipende:

- dalle dimensioni aziendali;
- dalla tipologia di strumenti informatici adottati a supporto dell'adempimento degli obblighi informativi;
- dalla tipologia di attività aggiuntive svolte (ad es.: controlli puntuali o a campione dei dati estratti, modalità di predisposizione – caricamento manuale o massivo – del set di dati da inviare, verifica dei dati inseriti nel format di invio, ecc.).

Per quanto riguarda il fattore dimensione aziendale, è chiaro che i costi sono crescenti, anche se non linearmente, passando da aziende di piccole dimensioni (che possono più agevolmente effettuare elaborazioni manuali) ad aziende di maggiori dimensioni (che devono invece far ricorso all'adozione di strumenti informatici, pur rimanendo magari manuale una parte di elaborazione), per poi stabilizzarsi per aziende di dimensioni molto grandi.

In merito agli strumenti informatici adottati a supporto delle attività inerenti l'adempimento degli obblighi informativi, il costo dipende dal tipo di strumento informatico e del risultato che fornisce.

Le attività aggiuntive svolte dipendono invece, oltre che dallo strumento informatico adottato e dal tipo di risultato da esso fornito, dagli eventuali controlli e verifiche aggiuntive che la singola impresa ritiene di effettuare e quindi dal personale, anche specializzato, ad essi dedicato.

Infine in merito agli esiti della misurazione si condivide la necessità di rendere noto il percorso di analisi seguito, indicando le ipotesi sottostanti e le tecniche di rilevazione utilizzate, tutelando comunque la riservatezza dei soggetti regolati attraverso l'esposizione dei risultati in forma

aggregata.

**Q.6 Quali criteri metodologici e procedurali suggerite per la valutazione degli oneri amministrativi ex-ante?**

Si ritiene molto opportuna l'adozione di un modello che consenta all'Autorità di valutare anche *ex-ante* l'impatto, in termini di oneri amministrativi, derivante da nuovi obblighi informativi, sia in riferimento all'emanazione di nuovi provvedimenti, sia in relazione all'aggiornamento dei provvedimenti esistenti; ciò per favorire un'evoluzione della regolazione volta quanto più possibile al contenimento degli oneri a carico dei soggetti obbligati, anche nel rispetto del principio di proporzionalità di derivazione comunitaria.

Le risultanze delle valutazioni *ex-ante* potrebbero essere anche utilizzate dal regolatore per stimare preventivamente la possibile ricaduta in termini di eventuale variazione di componenti tariffarie o di prezzi di riferimento e quindi in termini di costo per il sistema, e potrebbe pertanto concorrere alla definizione della regolazione che meglio contemperi esigenze e costi indotti.

In ogni caso, il coinvolgimento degli stakeholders anche in questa fase di valutazione preventiva, come nella fase di selezione degli obblighi informativi da sottoporre a misurazione, potrebbe sicuramente evidenziare elementi di cui tener conto nella determinazione dei costi amministrativi correlati a provvedimenti che si intendono introdurre o a modifiche dei provvedimenti esistenti.